



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTO** l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;
- VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
- VISTA** la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
- VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli *"Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"*;
- VISTA** la Legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'Ordinamento della professione di Perito Agrario, così come modificata ed integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"* ed in particolare il Titolo III;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, l'articolo 17;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"* e, in particolare, l'articolo 9, comma 6;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* ed in particolare l'articolo 1, comma 52;
- VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, ed in particolare l'articolo 45;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *"Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che"*

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell'articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministri della Giustizia del 19 dicembre 2023, n. 247, recante "Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99."ed, in particolare, l'art. 6, comma 3;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 dicembre 2023, n. 259, recante "Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99"
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività tecnico-agricola subordinata approvato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati il 14 gennaio 2011, aggiornato ed integrato il 18 aprile 2023 (delibera n. 19/2023);
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito", come modificato dal decreto de Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito del 17 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 82 del giorno 8 aprile 2025,, discendente dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 208/2023 e recante "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito" e, in particolare, l'art. 9, quart'ultimo cpv, laddove è disposto che all'Ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore sono affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
- VISTO** il decreto del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di Trento e Bolzano
- VISTA** la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse,

- b) **candidato Perito agrario laureato:** il candidato in possesso di:
- diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
  - laurea di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella **E** allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009;
  - ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 9 luglio 2024, laurea della classe "L/GASTR - Scienze, culture e politiche enogastronomiche per il benessere" e laurea della classe "LM-60 (68/S ex D.M. 509/99) - Scienze della natura e dell'uomo".
3. La sessione d'esame, da svolgersi secondo il programma riportato nella Tabella **B** allegata alla presente Ordinanza, è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma 2.

**Art. 2**  
**(Requisiti di ammissione)**

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati Periti agrari in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Tecnologico", indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

**A** - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del 7 agosto 2012, n. 137;

**B** - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

**C** - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

**D** - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio, approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli Albi delle categorie tecnico scientifiche;

**E** - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Collegio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi

giorno antecedente la prima prova d'esame. Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

### Art. 3 Sedi di esame

1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'Istruzione e del merito tra gli Istituti Tecnici del Settore "Tecnologico", Indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" elencati nella Tabella A allegata alla presente Ordinanza, i quali hanno comunicato la disponibilità ad accogliere i candidati per l'espletamento delle prove d'esame.  
Con successivo, apposito provvedimento verrà reso noto in quali, tra gli Istituti di cui alla predetta Tabella A, si insedieranno le Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Nel caso in cui in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore oppure superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del *Regolamento*, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o più Commissioni operanti nella medesima sede.
3. Qualora gli Istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilità recettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta Tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi territoriali presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo articolo 5, sono presentate le domande.

### Art. 4 Calendario degli esami

1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

18 novembre 2025 ore 8.30: insediamento delle Commissioni esaminatrici - riunione preliminare

19 novembre 2025 ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare

20 novembre 2025 ore 8.30: svolgimento prima prova scritta o scrittografica

21 novembre 2025 ore 8.30: svolgimento seconda prova scritta o scrittografica

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la prova orale ed il calendario relativo alla prova stessa vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi/Ordini territoriali, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, *Regolamento*).

### Art. 5 Domanda di ammissione - Modalità di presentazione - Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale/Concorsi ed Esami, la domanda di ammissione agli esami ed i documenti di rito, di cui ai successivi articoli 6 e 7, all'Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio territoriale competente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto tecnico indicato nella Tabella A, devono essere inviata al Collegio territoriale di appartenenza, che provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente Ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalità:
  - a) tramite Posta Elettronica Certificata-PEC  
fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC;
  - b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione;
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo;

**Art. 8**  
**Adempimenti dei Collegi**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi/Ordini territoriali, verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'Istruzione e del merito tramite posta elettronica all'indirizzo [dgtvet.segreteria@istruzione.it](mailto:dgtvet.segreteria@istruzione.it) nonché al Consiglio Nazionale:

-il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;

-un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire alla competente Direzione generale di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi/Ordini territoriali predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:

- ❖ il cognome e il nome;
- ❖ il luogo e la data di nascita;
- ❖ il titolo di studio;
- ❖ il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisito di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "*Requisito in corso di maturazione*" con la data prevista di acquisizione che non può essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame (art.2, comma 3 della presente Ordinanza).

3. L'elenco deve essere datato e sottoscritto in calce dal Presidente del Collegio, il quale deve altresì apporre l'attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo [dgtvet.segreteria@istruzione.it](mailto:dgtvet.segreteria@istruzione.it) per gli adempimenti di competenza.

4. Entro e non oltre il 5 novembre 2025 i Collegi territoriali provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti scolastici degli Istituti ai quali sono indirizzate.

Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti nei quali, con apposito provvedimento della Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'Istruzione e del merito, sono state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una copia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato.

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono essere accompagnate da un altro originale dell'elenco di cui sopra, già trasmesso alla suddetta Direzione generale, integrato con un'apposita nota recante l'indicazione di eventuali variazioni già comunicate all'indirizzo di cui al precedente comma 3.

**Art. 9**  
**Prove di esame**

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio territoriale (art. 3, comma 4, della presente Ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegata Tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 11, comma 1, *Regolamento*).

ALLEGATO A

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2025, DEGLI ESAMI DI STATO  
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI  
PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO**

**La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte**

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_  
nato/a a (città/provincia) \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)  
\_\_\_\_\_  
recapito telefono cellulare \_\_\_\_\_  
indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

chiede di essere ammesso/a a sostenere la prova d'esame prevista per gli esami di Stato - **sessione 2025** - di  
abilitazione all'esercizio della libera professione di **PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO**.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,  
che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi  
dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art.  
76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- a. di non aver prodotto, per la sessione 2025, altra domanda di ammissione alla sessione d'esame ad un  
diverso Istituto scolastico **(Nota 1)**
- b) di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)  
\_\_\_\_\_
- c) di aver conseguito il seguente titolo di studio **(Nota 2)**  
\_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_  
nell'anno scolastico/accademico \_\_\_\_\_ con votazione \_\_\_\_\_
- d) di aver svolto il tirocinio nelle seguenti modalità **(Nota 3)**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

-In quanto candidato/a con disabilità, dichiara, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998 **(Nota 4)**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

-In quanto candidato/a con DSA, chiede di poter usufruire dei seguenti strumenti compensativi e/o tempi  
aggiuntivi, come da documentazione allegata **(Nota 5)**  
\_\_\_\_\_

**NOTE**

**NOTA 1** - La presentazione, per la sessione 2025, di altra domanda di ammissione ad un diverso Istituto scolastico comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 6, comma 1, della presente Ordinanza Ministeriale).

**NOTA 2** - Indicare uno dei titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, dell'Ordinanza Ministeriale, con la seguente precisazione:

- a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione;
- b. per i soli titoli di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A, B, C dell'Ordinanza Ministeriale: denominazione;
- c. dell'Istituto/Ateneo ove è stato conseguito il titolo;
- d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento;
- e. del voto riportato.

**NOTA 3** - Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A, B, C e D. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

**NOTA 4** - I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste" (articolo 6, comma 2, dell'Ordinanza Ministeriale).

**NOTA 5** - I/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata (articolo 6, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale).

**NOTA 6** - La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca utilizzando il modello F23, presso un Ufficio postale sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (con causale "Esame di Stato abilitante alla professione di Geometra e Geometra laureato - Cognome e Nome), (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);

Il contributo di 1,55 euro è dovuto all'Istituto Scolastico a norma della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - indicato per ciascun Istituto Scolastico di cui alla Tabella A allegata all'Ordinanza Ministeriale. A norma dell'art. 7, comma 2, dell'Ordinanza, la ricevuta di versamento del predetto contributo può essere allegata alla domanda di ammissione agli esami oppure prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 4, della medesima Ordinanza.

La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

	TECNOLOGICO LEONARDO DA VINCI VTTF010008		01100 Viterbo		
LIGURIA	IIS MARSANO GEIS012004	0103726193	Via Alla Scuola Di Agricoltura 9 16100 - Genova	geis012004@istruzione.it	geis012004@pec.istruzione.it
	IIS PARENTUCELLI- ARZELA' SPIS01100V	0187610831	Piazza Ricchetti 19038 - Sarzana (Sp)	spis01100v@istruzione.it	spis01100v@pec.istruzione.it
	ISS G. RUFFINI IMIS006008	0183660030	Via Terre Bianche, 2 18100 - Imperia	imis006008@istruzione.it	imis006008@pec.istruzione.it
	IISS GIANCARDI- GALLI-EICARDI SVIS00700N	0182470224	Piazza San Bernardino 17031 Albenga (Sv)	svis00700n@istruzione.it	svis00700n@pec.istruzione.it
PIEMONTE	IIS G. FERRARIS VCIS012001	0161257222	Piazza Della Vittoria N. 3 13100 Vercelli	vcis012001@istruzione.it	vcis012001@pec.istruzione.it
	IIS "GAE AULENTI" BIIS00700C	015402748	Viale Macallè 54 13900 Biella	biis00700c@istruzione.it	biis00700c@pec.istruzione.it
	IIS. "G. DALMASSO" TOIS06300P	0119673531 - 0119665385	Via Claviere 10 10044 Pianezza (To)	tois06300p@istruzione.it	tois06300p@pec.istruzione.it
PUGLIA	I.I.S.S. BASILE CARAMIA GIGANTE BAIS02400C	0804311011	Via Cisternino 284 70010 Locorotondo (Ba)	bais02400c@istruzione.it	bais02400c@pec.istruzione.it
	IISS "PUBLIO VIRGILIO MARONE" FGIS052001	0884593751	Contrada Maddalena Sn 71018 Vico Del Gargano (Fg)	fgis052001@istruzione.it	fgis052001@pec.istruzione.it
SARDEGNA	ISS DUCA DEGLI ABRUZZI CAIS01400P	070/243386	Via Dell'acquedotto Romano Zona Industriale Est 09067 Elmas (Ca)	cais01400p@istruzione.it	cais01400p@pec.istruzione.it
	IIS BUONARROTI - VOLTA CAIS009007	070/9783042	Via V. Spano 7 09036 GUSPINI (SU)	cais009007@istruzione.it	cais009007@pec.istruzione.it
SICILIA	IIS LEONARDO CTIS053002	0956136865	Via Veneto 91 - 95014 Giarre (Ct)	ctis053002@istruzione.it	ctis053002@pec.istruzione.it
	IIS " FILIPPO BRUNELLESCHI " CTIS008004	0956136005	Via Guicciardini S/N 95024 - Acireale (Ct)	ctis008004@istruzione.it	ctis008004@pec.istruzione.it
	ITET ENRICO FERMI METD08000A	0909798024	Via Pitagora, 42 98051 - Barcellona Pozzo Di Gotto (Me)	metd08000a@istruzione.it	metd08000a@pec.istruzione.it
	ISS"RAGUSA KIYOHARA PARLATORE" PAIS033009	091486092	Piazza Turba, 71 90129 - Palermo	pais033003@istruzione.it	pais033009@pec.istruzione.it
	IPS "PRINCIPI GRIMALDI" RGRH020005	0932762991	Viale Degli Oleandri, N. 19 97015 - Modica (Rg)	rgrh020005@istruzione.it	rgrh020005@pec.istruzione.it
	IPSAR "FEDERICO II DI SVEVIA" RRH040007	0931417665	Viale Santa Panagia, 131 96100 - Siracusa	srrh040007@istruzione.it	srrh040007@pec.istruzione.it
	IISS PIRANDELLO AGIS01700D	0922983223	C/Da Paratore, 13 92010 - Bivona (Ag)	agis01700d@istruzione.it	agis01700d@pec.istruzione.it
	IIS - CALOGERO AMATO VETRANO AGIS01200A	0925992116	Contrada Marchesa 92019 - Sciacca (Ag)	agis01200a@istruzione.it	agis01200a@pec.istruzione.it
TOSCANA	IIS F. DATINI POIS004008	0574630511	Via Di Reggiana 26 - 59100 Prato	pois004008@istruzione.it	pois004008@pec.istruzione.it
	IST. TECNICO AGRARIO "D. ANZILOTTI" PTTA010004	0572 49401	Viale Di Ricciano 5 - 51017 - Pescia (Pt)	ptta010004@istruzione.gov.it	ptta010004@pec.istruzione.gov.it
TRENTINO A. A.	IST.TECNICO AGRARIO ED IST. TECNICO ECONOMICO TBIS01800C	0471810538	Via Del Castello 10 - 39040 Ora (Bz)	os-ofl.auer@schule.suedtirol.it	ofl.auer@pec.prov.bz.it
VENETO	IIS "PIETRO SCALCERLE" PDIS02900D	049/720744	Via Delle Cave 174 - 35136 Padova	pdis02900d@istruzione.it	pdis02900d@pec.istruzione.it
	IS DUCA DEGLI ABRUZZI PDIS00600R	0498685359	Via Merlin, 1 - 35143 Padova	pdis000600r@istruzione.it	pdis00600r@pec.istruzione.it

**TABELLA C**

<b>DIPLOMI UNIVERSITARI</b> (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biotecnologie agro-industriali</li> <li>- Economia ed amministrazione delle imprese agricole</li> <li>- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente</li> <li>- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura</li> <li>- Produzioni animali</li> <li>- Produzioni vegetali</li> <li>- Tecniche forestali e tecnologie del legno</li> <li>- Viticoltura ed enologia</li> </ul>

**TABELLA D**

<b>CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)</b>	<b>CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 270/2004)</b>
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali L-GASTR Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere

**TABELLA E**

<b>CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL DPR 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA C)</b>	
<b>Laurea specialistica DM 509/1999</b>	<b>Laurea magistrale DM 270/2004</b>
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali



L'Ordinanza Ministeriale di indizione degli Esami di Stato 2025 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13/06/2025

## ESAMI DI STATO 2025

### ABILITANTI ALLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO E DI PERITO AGRARIO LAUREATO

Di questi tempi in molti si chiedono che ne sarà del loro futuro.

Se hai frequentato un Istituto Tecnico Agrario, un Istituto Tecnico Superiore, un'Università con indirizzo agrario (oltre ad altri percorsi indicati dall'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione) e credi che **l'agricoltura, gli alimenti e i territori** rivestano e continueranno a rivestire un ruolo fondamentale e strategico per il rilancio del nostro Paese,

*puoi iscriverti alla NOSTRA CATEGORIA.*

**Periti Agrari e Periti Agrari Laureati**, che esistono ufficialmente dal 1835, vi invitano a informarvi sulle reali **opportunità di lavoro, concrete e pratiche**, tra cui spicca in modo particolare quella della libera professione.

**Informatevi sulle competenze della nostra categoria**, sui servizi reali offerti dal nostro **Albo**, sulla solidità e sul primato assoluto in Italia della nostra **Cassa di previdenza** (anche gli iscritti Periti Agrari e Periti Agrari Laureati invecchiano).

**Quest'anno l'esame prevede due prove scritte ed una prova orale**

### **Attenzione!**

**I tempi per iscriversi sono molto stretti.**

Dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale, **13 giugno 2025**, avete solo **30 giorni (fino al 14 luglio 2025)** per completare l'iscrizione e presentare la documentazione ai Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati presenti sul territorio.

Potete consultare l'elenco dei Collegi sul sito [www.peritiagrari.it](http://www.peritiagrari.it), nella sezione **Territoriali**.

Se incontrate difficoltà nel contattarli, potete chiamare il Consiglio Nazionale dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 16:00, al numero **06/48906713** oppure scrivere all'indirizzo email: [esamidistato@peritiagrari.it](mailto:esamidistato@peritiagrari.it), saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni necessarie.

**Non tutti i lavori sono uguali:** alcuni offrono una gratificazione professionale più profonda e significativa. Essere **Periti Agrari e Periti Agrari Laureati** significa essere professionisti della qualità alimentare, basata su principi di sostenibilità, e possedere competenze superiori rispetto ad altre categorie affini.

I **Periti Agrari e Periti Agrari Laureati** rappresentano la storia e il cuore della nostra agricoltura, simbolo di eccellenza e impegno per un futuro più sostenibile.

Seguici sul nostro [sito istituzionale](http://www.peritiagrari.it) per avere tutte le informazioni necessarie



Ministero della Giustizia  
COLLEGIO NAZIONALE  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**TABELLA E**

<b>CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL DPR 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA C)</b>	
<b>Laurea specialistica DM 509/1999</b>	<b>Laurea magistrale DM 270/2004</b>
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
64/S Scienze dell'economia	LM-26 Ingegneria della sicurezza
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
84/S Scienze economico-aziendali	LM-56 Scienze dell'economia
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-77 Scienze economico-aziendali
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
68/S Scienze della natura	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-60 Scienze della natura
	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

**Scegliere di diventare Perito Agrario e Perito Agrario Laureato significa abbracciare una carriera che fa la differenza, contribuendo a un mondo più sano, sostenibile e ricco di opportunità per le generazioni future.**